

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi dal torrente Quargnasca in località al confine fra i Comuni di COSSATO e QUAREGNA CERRETO (BI), assentita alla TINTORIA DI QUAREGNA Società a Responsabilità Limitata con D.D. n. 802 del 21 maggio 2024. PRAT. 187AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 802 del 21 maggio 2024

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

di assentire, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., alla "TINTORIA DI QUAREGNA – Società a Responsabilità Limitata" (Cod. Fiscale: 01237400021) – con sede in via Marconi n. 48 – 13854 QUAREGNA CERRETO — la licenza di attingimento d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, dalla sponda destra del torrente Quargnasca, in località al confine fra i Comuni di COSSATO e QUAREGNA CERRETO;

di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, dalla sponda destra del torrente Quargnasca, tramite un sistema mobile, con pompa a sommersione, posta all'interno di apposito cestello di contenimento. L'acqua prelevata verrà inviata a una vasca di raccolta e decantazione, da dove fluirà in una vasca di filtrazione e da qui verrà pompata allo stabilimento, attraverso un pozzo di pescaggio, comunicante con la vasca stessa. La portata istantanea derivata non potrà superare il valore di litri al secondo massimi 8 e la portata media il valore di litri al secondo medi 1 - corrispondenti a un volume di prelievo complessivo di circa 30.000 metri cubi annui. I reflui di processo verranno conferiti al depuratore consortile CORDAR tramite collettore fognario;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per Produzione di Beni e Servizi (attività industriali);

ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del torrente Quargnasca. Dovrà essere salvaguardato il regime idrologico del corpo idrico, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata del corso d'acqua o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);

il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva e impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI